

# REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE E DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

## Sommario

Art. 1 - Strumenti di partecipazione e loro finalità .....	3
ASSEMBLEA DI CLASSE .....	3
Art. 2 - Funzioni e organizzazione delle assemblee di classe.....	3
Art. 3 - Convocazione dell'assemblea di classe.....	3
Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'assemblea di classe.....	3
ASSEMBLEA D'ISTITUTO .....	4
Art. 5 - Funzioni e organizzazione delle assemblee d'istituto .....	4
Art. 6 - Convocazione dell'assemblea d'istituto.....	4
Art. 7 - Partecipazione all'assemblea d'istituto.....	4
Art. 8 - Struttura dell'assemblea d'istituto: riunione plenaria e gruppi di interesse .....	5
Art. 9 - Responsabilità e vigilanza .....	5
Art. 10 - Esperti esterni .....	5
Art. 11 - Interruzione dell'assemblea d'istituto.....	5
COMITATI STUDENTESCHI.....	6
Art. 12 - Comitati studenteschi .....	6
CONSULTA DEGLI STUDENTI.....	6
Art. 13 - Composizione e funzioni della Consulta degli studenti .....	6
Art. 14 - Organi della Consulta degli studenti .....	6
INFORMAZIONE.....	7
Art. 15 - Strumenti di informazione .....	7
Art. 16 - Approvazione e revisione del regolamento.....	7

### **Art. 1 - Strumenti di partecipazione e loro finalità**

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di tematiche relative alla scuola e alla società, in funzione della formazione culturale e civile delle studentesse/degli studenti.
2. Le studentesse/gli studenti partecipano direttamente alla vita scolastica attraverso assemblee di classe, assemblee d'istituto, Consulta degli studenti, comitati studenteschi. Hanno inoltre la possibilità di utilizzare strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla scuola.

## **ASSEMBLEA DI CLASSE**

### **Art. 2 - Funzioni e organizzazione delle assemblee di classe.**

1. Le assemblee di classe sono principalmente finalizzate a discutere le problematiche della classe, a riportare le informazioni emerse nei Consigli di classe e nella Consulta degli studenti.
2. Lo svolgimento di un'assemblea di classe, della durata massima di due ore di lezione, è consentito una volta al mese.
3. L'assemblea di classe si svolge, di norma, in ore di lezione contigue.
4. Le assemblee di classe devono essere tenute in ore di discipline diverse in modo da coinvolgere tutti gli insegnanti, in proporzione al monte ore annuale di ciascuna disciplina.

### **Art. 3 - Convocazione dell'assemblea di classe**

1. L'assemblea di classe è convocata su richiesta congiunta dei due rappresentanti di classe o di almeno la metà degli studenti della classe.
2. La richiesta va formulata compilando l'apposito modulo fornito dalla segreteria didattica; sul modulo compare una sintesi delle norme di convocazione e di svolgimento dell'assemblea di classe.
3. La richiesta, accompagnata dall'ordine del giorno e dalla firma per conoscenza degli insegnanti delle ore interessate, è presentata al Dirigente per la necessaria autorizzazione con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data di svolgimento.
4. L'insegnante concede il diritto di tenere assemblea nelle sue ore di lezione, tenendo conto di quanto stabilito all'art.2.4 del presente regolamento.

### **Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'assemblea di classe**

1. L'assemblea di classe è presieduta dai due rappresentanti di classe (o, in caso di assenza, dai loro delegati) che garantiscono il corretto svolgimento dei lavori.
2. Uno dei rappresentanti di classe svolge la funzione di segretario e redige il verbale dell'assemblea che viene consegnato ai collaboratori del Dirigente. La presentazione del verbale è requisito fondamentale per poter richiedere l'assemblea successiva.
3. Gli insegnanti in servizio durante le ore in cui si svolge l'assemblea non partecipano ai lavori ma sono tenuti a rimanere nelle vicinanze dell'aula.

4. Il docente in servizio durante le ore può sospendere temporaneamente l'assemblea di classe in caso di svolgimento disordinato o irregolare. L'assemblea può essere annullata su disposizione del Dirigente o di un suo sostituto.

## **ASSEMBLEA D'ISTITUTO**

### **Art. 5 - Funzioni e organizzazione delle assemblee d'istituto**

1. Le assemblee di istituto hanno lo scopo di informare gli studenti su tematiche generalmente non trattate nei programmi scolastici. Durante le assemblee di istituto si promuovono attività destinate alla socializzazione e alla partecipazione degli studenti alla vita scolastica.
2. Lo svolgimento di un'assemblea d'istituto della durata massima delle ore di lezione antimeridiane è consentito una volta al mese.
3. Sono permesse assemblee disgiunte per plesso.
4. Le assemblee d'istituto non possono essere tenute sempre nello stesso giorno.
5. Le assemblee d'istituto non possono aver luogo nei 30 giorni precedenti il termine delle lezioni.
6. Nei giorni di assemblea le lezioni sono sospese. L'ingresso a scuola avviene secondo l'orario normale di lezione e le studentesse/gli studenti si recano nelle loro classi per l'appello. È previsto l'appello in classe anche al termine dell'assemblea.
7. In relazione a specifiche esigenze di carattere generale condivise con la Dirigenza e secondo modalità organizzative concordate, è possibile cumulare i giorni di assemblea d'istituto di mesi diversi raggruppandoli fino a un massimo di 3 giorni consecutivi.

### **Art. 6 - Convocazione dell'assemblea d'istituto**

1. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta congiunta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'istituzione, di almeno il 10% degli studenti della scuola o di metà dei componenti della Consulta.
2. I rappresentanti degli studenti concordano con il Dirigente il calendario annuale delle assemblee all'inizio di ogni anno scolastico, per favorire la programmazione generale delle attività,
3. La richiesta di assemblea d'istituto, accompagnata dall'ordine del giorno e dall'indicazione dei nomi degli studenti responsabili delle attività, deve essere presentata al Dirigente per la necessaria autorizzazione con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di svolgimento in modo da consentire un'adeguata informazione di tutte le componenti scolastiche.

### **Art. 7 - Partecipazione all'assemblea d'istituto**

1. La partecipazione all'assemblea di istituto è un impegno e una responsabilità di ciascuno studente. Gli studenti che non partecipano devono giustificare l'assenza sul libretto personale.
2. L'entrata a scuola nel giorno dell'assemblea impegna gli studenti a una partecipazione responsabile e attiva alle attività proposte.

3. Tutti gli studenti che hanno deciso di partecipare all'assemblea sono tenuti a fermarsi a scuola fino alla fine della stessa.
4. Come nei normali giorni di lezione, nei giorni di assemblea non sono ammesse entrate e uscite fuori orario se non in presenza di formale e ben circostanziata richiesta scritta sul libretto personale.
5. Gli insegnanti possono partecipare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività dell'assemblea.

#### **Art. 8 - Struttura dell'assemblea d'istituto: riunione plenaria e gruppi di interesse**

1. L'assemblea d'istituto inizia in genere con una riunione plenaria degli studenti (anche articolata distintamente per biennio e triennio) presieduta dai rappresentanti nel Consiglio dell'Istituzione, in cui sono illustrate le modalità di svolgimento dell'assemblea stessa.
2. Gli insegnanti in servizio accompagnano le classi alla riunione plenaria.
3. Successivamente l'assemblea si può articolare in gruppi di interesse preventivamente organizzati, per ciascuno dei quali devono sempre essere previsti uno o più studenti responsabili.

#### **Art. 9 - Responsabilità e vigilanza**

1. I rappresentanti degli studenti firmatari della richiesta di assemblea sono responsabili dell'ordinato svolgimento dei lavori e del rispetto delle persone e delle strutture della scuola. In caso di negligenza sono chiamati a risponderne.
2. Nei casi di difficoltà o di situazioni impreviste, i responsabili dell'attività chiedono l'intervento dei rappresentanti d'istituto, del personale scolastico in servizio o del Dirigente.
3. Nelle giornate di assemblea d'istituto il personale docente e non docente in servizio svolge compiti di vigilanza secondo le disposizioni del Dirigente.

#### **Art. 10 - Esperti esterni**

1. Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti esterni.
2. I nomi degli esperti esterni devono preventivamente essere indicati nella richiesta di convocazione dell'assemblea.
3. La partecipazione di esperti esterni è autorizzata dal Consiglio dell'Istituzione o, su delega dello stesso, dal Dirigente.

#### **Art. 11 - Interruzione dell'assemblea d'istituto**

1. Il Dirigente scolastico ha la facoltà di interrompere l'assemblea d'istituto nei casi di violazione del regolamento, di constatata impossibilità di ordinato svolgimento, di scarsa partecipazione alle attività proposte.
2. L'interruzione di un'assemblea d'istituto comporta l'annullamento di quella successiva e la convocazione della Consulta degli studenti per discutere l'accaduto.

## **COMITATI STUDENTESCHI**

### **Art. 12 - Comitati studenteschi**

1. Gli studenti possono riunirsi in comitati per raccogliere ed elaborare proposte e progetti che riguardano la vita della scuola.
2. I comitati di norma si riuniscono in orario extrascolastico. La scuola garantisce spazi e strumenti per il loro regolare funzionamento.
3. Ogni comitato indica preventivamente al Dirigente il nome di uno studente responsabile. Tale responsabile è autorizzato a prenotare gli spazi interni alla scuola attraverso la compilazione di un apposito registro depositato in portineria.

## **CONSULTA DEGLI STUDENTI**

### **Art. 13 - Composizione e funzioni della Consulta degli studenti**

1. La Consulta degli studenti assicura la possibilità di confronto tra studenti, favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative ed esprime i pareri richiesti dal Dirigente o dal Consiglio dell'Istituzione.
2. La Consulta degli studenti è composta dai rappresentanti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio dell'Istituzione. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente di istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione, da tenersi entro un mese dalla data delle elezioni dei rappresentanti di classe.
3. La Consulta si articola in tre consulte minori, una per plesso, che ne conservano le prerogative. Nonostante questo, la Consulta originaria non varia, e potrà essere convocata dal Presidente qualora ce ne fosse la necessità.
4. Il Presidente della Consulta convoca di norma l'assemblea fuori dall'orario scolastico e ne dà preventiva comunicazione al Dirigente che dovrà garantire la disponibilità degli spazi.
5. Di regola l'avviso di convocazione recante la data e l'ordine del giorno della riunione è consegnato ai membri della Consulta con un preavviso di 5 giorni ed è esposto all'albo dell'istituto.
6. La Consulta risulta validamente costituita se è presente almeno il 30% dei suoi componenti.
7. I pareri della Consulta sono espressi per alzata di mano e con la maggioranza dei voti validi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 14 - Organi della Consulta degli studenti**

1. Il Presidente della Consulta è individuato tra i suoi componenti ed è eletto con la maggioranza dei voti validi. Il Vicepresidente, che funge anche da segretario, è il primo dei non eletti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
2. All'interno della Consulta plenaria sono istituite le Consulte di plesso che al loro interno nominano due vicepresidenti ciascuna con le stesse modalità di cui al punto 3 del presente articolo. Ogni

Vicepresidente fa le veci del Presidente e a lui è tenuto a relazionare. Ogni Consulta di plesso ha un segretario, che si occupa della redazione del verbale.

3. Il Presidente tiene i contatti con il Dirigente, rappresenta la Consulta, la convoca e la presiede. Con l'ausilio del Vicepresidente-segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute. Trasmette il verbale al Dirigente dell'istituto e riceve da quest'ultimo le eventuali comunicazioni di pertinenza dell'organo che rappresenta. Al termine del mandato rende conto alla Consulta e al Consiglio dell'Istituzione dell'attività svolta.
4. Ogni Consulta può creare gruppi di lavoro su specifici argomenti. Ogni gruppo nomina un proprio coordinatore che a conclusione del lavoro presenta un resoconto dell'attività svolta.
5. La Consulta nomina al suo interno un rappresentante nell'Organo di garanzia dell'Istituto.

## **INFORMAZIONE**

### **Art. 15 - Strumenti di informazione**

1. Sono a disposizione degli studenti per comunicare le loro iniziative il sito internet, le bacheche, gli schermi elettronici all'entrata della scuola ed eventuali altre forme da concordare preventivamente con la Dirigenza.
2. Per garantire la conoscenza delle informazioni di interesse per la vita della scuola, ciascuna classe deve disporre di una copia della comunicazione. È compito del docente coordinatore e dei rappresentanti di classe leggerne il contenuto alla classe ed eventualmente discuterne in classe.

### **Art. 16 - Approvazione e revisione del regolamento**

1. Il presente regolamento è approvato ed eventualmente modificato con il voto favorevole della Consulta degli studenti e deve essere ratificato dal Consiglio dell'Istituzione.